

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 81/971/CEE che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

COM(85) 123 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1985)

(85/C 112/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 213 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 81/420/CEE del 19 maggio 1981, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica ⁽¹⁾, e una decisione 84/358/CEE, del 28 giugno 1984 relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ⁽²⁾;

considerando che è quindi opportuno modificare la decisione 81/971/CEE del Consiglio ⁽³⁾ al fine di includere anche le altre sostanze pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

La decisione 81/971/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1981, che instaura un sistema comunitario d'informazione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose».

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. È instaurato un sistema di informazione per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di disporre dei dati necessari al controllo e alla riduzione dell'inquinamento marino causato da idrocarburi e altre sostanze pericolose.

2. Detto sistema consta di:

- a) un inventario dei mezzi di lotta contro tali inquinamenti (allegati I e III);
- b) una raccolta di dati sulle proprietà degli idrocarburi e sul loro comportamento nonché sui metodi di trattamento e sull'utilizzazione finale delle miscele acqua — idrocarburi — materie solide, recuperate in mare e lungo le coste (allegato II);
- c) informazioni concernenti le proprietà e il comportamento di sostanze o gruppi di sostanze pericolose, diversi dagli idrocarburi, nonché i mezzi per prevenire l'inquinamento e i metodi possibili d'intervento in caso di scarico».

3. All'articolo 2, paragrafo 1, sono soppressi i termini seguenti:

«... e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, ...».

4. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

La Commissione è responsabile dell'attuazione del sistema di informazione.

Essa assicura che nella fase di diffusione ogni Stato membro riceva una copia di tutte le informazioni introdotte nel sistema».

5. L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 52.

Decisione della Commissione del 25 marzo 1985 che modifica la decisione 80/686/CEE relativa all'istituzione di un comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 81/420/CEE del 19 maggio 1981, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica ⁽¹⁾, e con decisione 84/358/CEE del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ⁽²⁾; che a varie riprese il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il desiderio che le attività della Commissione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino causato da idrocarburi siano estese alle sostanze pericolose, diverse dagli idrocarburi;

considerando che è opportuno che la Commissione richieda il parere di esperti altamente qualificati degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 7.

considerando che è opportuno modificare la decisione 80/686/CEE della Commissione ⁽³⁾, al fine di estendere le competenze del comitato consultivo alle altre sostanze pericolose,

DECIDE:

Articolo 1

Nel titolo, nell'articolo 1 e nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della decisione 80/686/CEE, i termini «da idrocarburi» sono sostituiti dal testo seguente: «da idrocarburi e da altre sostanze pericolose».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 25 marzo 1985.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

⁽³⁾ GU n. L 188 del 22. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO

«Allegato III

INVENTARIO DEI MEZZI DI INTERVENTO IN CASO DI SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI

Lo scopo di questo inventario è di fornire una prima indicazione dei mezzi disponibili in uno Stato membro ⁽¹⁾ per intervenire in caso di scarico in mare di sostanze pericolose, diverse dagli idrocarburi; in caso di incidente e alle condizioni da stabilirsi tra le autorità competenti, tali mezzi potrebbero essere messi a disposizione di un altro Stato membro che ne faccia richiesta.

A. Contenuto

L'inventario comprende dati concernenti:

1. risorse umane (personale specializzato, squadre d'intervento, ecc.).
2. mezzi materiali che possano essere utilizzati nelle varie fasi di intervento, nonché per il ripristino delle condizioni iniziali nelle zone colpite dagli scarichi.

L'inventario contiene dati sulle caratteristiche dei mezzi sopra indicati e sulla loro ubicazione. Esso può inoltre contenere dati sul tempo necessario per il loro impiego.

⁽¹⁾ Esclusi i mezzi e il personale che possono essere adibiti alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza di detto Stato membro.

B. Modalità

La Commissione prepara progressivamente questo inventario e a ogni fase ne invia una copia agli Stati membri. Essa controlla che le informazioni che le vengono trasmesse siano conformi alle finalità e al contenuto dell'inventario e prende le misure opportune per la realizzazione dell'inventario stesso.

Gli Stati membri:

- raccolgono e trasmettono alla Commissione le informazioni disponibili che riguardano i dati menzionati nel paragrafo A;
- forniscono alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per l'aggiornamento dell'inventario».

Proposta di regolamento del Consiglio (CEE) che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

COM(85) 128 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 aprile 1985)

(85/C 112/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'ingente volume delle attuali importazioni comunitarie di bulbi di talune specie di ciclamino può costituire una minaccia alla conservazione di dette specie nell'ambiente selvatico;

considerando che l'elencazione di dette specie nella parte 2 dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 ⁽¹⁾ del Consiglio determina l'applicazione di criteri più rigorosi per il rilascio di licenze di importazione di quelli derivanti dalla loro attuale elencazione nell'appendice II, allegato A, di detto regolamento;

considerando tuttavia che da vari anni il «*Cyclamen persicum*» è moltiplicato artificialmente nella Comunità su vasta scala, che di conseguenza sono cessate le importazioni di bulbi di detta specie prelevati dall'ambiente selvatico;

considerando che non è quindi indispensabile che il «*Cyclamen persicum*» rimanga elencato nella parte 1 dell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio; che il suo trasferimento alla parte 2 dell'allegato C di detto regolamento garantisce adeguatamente la protezione di questa specie allo stato selvatico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è emendato come segue:

1. Nell'appendice II, allegato A, sotto l'intestazione *PRIMULACEAE*, il testo in parentesi quadra dopo «*Cyclamen spp.*» è sostituito da:

C 1: *Cyclamen graecum* (incl. *C. mindleri*)

Cyclamen creticum

Cyclamen balearicum

C 2: *Cyclamen spp.*

2. Nella parte 1 dell'allegato C, sotto l'intestazione *PRIMULACEAE*, è depennato: *Cyclamen persicum*.

3. Nella parte 2 dell'allegato C, sotto l'intestazione *PRIMULACEAE*, le voci che vi figurano sono sostituite da: *Cyclamen spp.* (*)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.